

Codice A1701B

D.D. 17 marzo 2021, n. 248

L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 e 29 dicembre 2015, n. 28, D.G.R. n. 15 - 1173 del 27 marzo 2020. Termini e criteri per la presentazione delle domande per contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2020.



ATTO DD 248/A1700A/2021

DEL 17/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 e 29 dicembre 2015, n. 28, D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020. Termini e criteri per la presentazione delle domande per contributi regionali per polizze zootecniche agevolate 2020.

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'art. 6, comma 3, let e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

visto l'art. 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 sancisce che:

le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);

sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Vista la D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, recante “L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, art. 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, art. 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico. Approvazione delle disposizioni applicative per l'anno 2020 ed integrazione alla D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019”;

visto l'allegato alla richiamata deliberazione contenente le disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per l'anno 2020.

visto il D.lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

visto il D.M. n. 3687 del 8 aprile 2020, recante l'approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2020, che interviene sui costi delle polizze zootecniche senza soglia di danno, con un'agevolazione fino al 50% del costo del premio assicurativo a favore degli imprenditori agricoli per assicurazioni che coprano i danni per lo smaltimento dei capi morti per qualunque causa (art. 7).

Considerato che l'articolo 82 della l.r. n. 1/2019, stabilisce che l'Anagrafe agricola del Piemonte è l'archivio probante per il controllo amministrativo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale e prevede la preventiva costituzione del fascicolo aziendale per ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia;

richiamato che l'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte è, pertanto, propedeutica alla presentazione alla Pubblica Amministrazione (PA) di istanze in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono utilizzati per l'esecuzione dei relativi controlli amministrativi (comma 5, l.r. n. 1/2019).

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

vista la legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 26 – 2777 del 15 gennaio 2021 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile.”;

considerato che la presente attivazione delle domande di contributo regionale per finanziare polizze per il periodo assicurativo 2020 in ambito zootecnico trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2021/2232 del Bilancio gestionale provvisorio 2021-2023 – annualità 2021.

Visti:

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014);
- il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)” n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);
- il Regolamento (UE) n. 2008 del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti;

considerato che ai sensi del richiamato articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, il 9 aprile 2020 è avvenuta la registrazione del presente aiuto da parte della Commissione Europea (SA-57004);

vista la messa in linea nel sito web regionale (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>) delle informazioni relative alla presente misura di aiuto.

Richiamato integralmente quanto disposto nel punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020:

2.1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);
- g) danni provocati dalla predazione di grandi carnivori, le cui specie siano protette dalla legislazione unionale o nazionale;

2.3. il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), possono beneficiare anche

dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto non rappresentate nel suddetto Piano o con specifiche non compatibili con lo stesso: mancanza di soglia di danno, senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

2.5. il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative che sarà indicato nel prossimo D.M. con il Piano di Gestione del Rischio in agricoltura per il 2020 (D.Lgs n. 102/2004);

2.6. per la determinazione del contributo regionale concesso per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'importo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nei successivi punti da 7 a 9;

2.7. tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2, lettere d), e) e g), al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

2.8. il contributo regionale, per le garanzie assicurative a finanziamento esclusivamente regionale di cui al punto 2, dalle lettere c) a g), non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurativo complessivi su base annua, con l'indicazione di tali valori nella domanda di contributo presentata): una variazione negativa del 20% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 30% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie assicurative a finanziamento parziale e del 15% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 20% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.9. il contributo regionale concesso in sede di riparto fondi tra i richiedenti, sia determinato rapportandone l'importo alle soglie ammesse di variazione negativa del parametro di verifica di cui al punto 8 qualora vi sia un superamento delle stesse, salvo l'aumento del costo assicurativo sia giustificabile per altra causa (un aumento pregresso della sinistrosità e quindi del rischio assicurativo o altra motivazione);

2.10. per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), prerequisito per l'ammissibilità al finanziamento regionale, sia la determinazione dei valori assicurati tramite l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti dall'apposito Decreto Ministeriale;

2.11. i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.12. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di

assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.13. le imprese agricole beneficiarie della misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

2.14. il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

2.15. il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate viene definito, ai sensi del punto 14, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto ed il contributo concesso viene erogato previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili tra i richiedenti;

2.16. si introduce un limite di € 30.000,00 quale contributo regionale massimo percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente provvedimento deliberativo, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;

2.17. il contributo regionale di cui al presente provvedimento deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione.

Ritenuto che anche gli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati, ai sensi della L.R. n. 1/2019, siano registrati nel SIAP e dotati di un proprio fascicolo informatico.

Atteso che, in riferimento ai punti 5 e 6 del dispositivo della D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire preventivamente le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto "principio Deggendorf";

preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

richiamato l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali"*;

considerato che - con riferimento a quanto previsto dal richiamato decreto 31 maggio 2017, n. 115, ovvero sia che tale verifica deve essere condotta in via preventiva ed in prossimità della concessione

dell'aiuto al beneficiario finale - per quanto attiene ai beneficiari di polizze agevolate che si avvalgono degli Organismi collettivi di difesa per la loro stipula, si rende necessario autorizzare questi ultimi ad operare in qualità di "ufficio gestore", per poter accedere all'area riservata del Registro Aiuti del MiSE e del SIAN ed utilizzarne le funzioni disponibili, con particolare riferimento alle sopra richiamate visure preventive Deggendorf e aiuti già concessi, tramite procedure di interrogazione massiva della banca dati, mentre per i beneficiari richiedenti l'aiuto direttamente al presente Settore tale verifica preventiva è effettuata dal Settore medesimo;

tenuto conto che la procedura informatica di cui al punto precedente rende possibile l'inserimento massivo nel SIAN dei dati relativi ai provvedimenti di concessione ed erogazione dell'aiuto concesso ed erogato dagli Organismi collettivi di difesa - a seguito del rilascio da parte del Registro Aiuti del MiSE (Ministero per lo Sviluppo Economico) dei codici di verifica sul principio Deggendorf e sugli Aiuti già concessi e del rilascio del codice di pre-registrazione della concessione (SIAN-COR) da parte del SIAN - immessi, da questi ultimi, nella piattaforma informatica Regata (Sistema informativo gestionale del Registro Aiuti di Stato in agricoltura) del SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese), dedicata agli aiuti di Stato e che si interfaccia con modalità web service con il Registro Aiuti del MiSE e con la sezione "Gestione Concessioni" del Registro Aiuti del SIAN;

il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, deve essere erogato dagli Organismi collettivi di difesa solo dopo un loro provvedimento formale di concessione dell'aiuto, conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione (quando non coincidenti), l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici, nonché il summenzionato codice di pre-registrazione SIAN-COR (solo per il provvedimento di concessione);

ritenuto che il contributo regionale sia erogato al beneficiario finale proprio consorziato (che ha aderito ad una o più polizze per la copertura dei danni in zootecnia stipulate dall'Organismo collettivo di difesa e agevolate con il finanziamento regionale), in maniera diretta, come trasferimento bancario o postale in modalità che ne assicuri la tracciabilità e dunque senza l'uso del contante, o in maniera indiretta, come trasferimento dell'aiuto al beneficiario finale, attraverso l'utilizzo di forme di compensazione di riduzione di costi consortili/associativi od assicurativi dovuti dal beneficiario a favore del Organismo collettivo di difesa;

ritenuto di stabilire che, entro 180 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'Organismo collettivo di difesa, il medesimo debba fornire alla Regione Piemonte, la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate per conto dei propri consorziati - secondo modalità di rendicontazione che verranno successivamente indicate nell'atto regionale di concessione del contributo regionale al predetto Organismo - comprensiva dei relativi codici VERCOR sugli aiuti di Stato e del SIAN-COR di pre-registrazione della concessione nel SIAN, nonché del successivo trasferimento dei dati relativo all'aiuto concesso ed erogato nell'apposita banca dati del SIAN (Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115), tramite la convalida della concessione.

Ritenuto opportuno stabilire che ciascuna impresa zootecnica, beneficiaria finale del contributo regionale, possa presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno), al fine di evitare sovracompensazioni dell'aiuto concesso.

Considerato opportuno stabilire che – in ottemperanza ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 del dispositivo della

D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020 - qualora il certificato assicurativo non sia articolato in quota premio per le spese di rimozione dei capi morti ed in quota premio per le spese di distruzione dei medesimi, il contributo regionale venga erogato fino al 25% del costo complessivo del premio assicurativo qualora si tratti di una polizza agevolata anche a livello nazionale o fino al 75% se è una polizza agevolata con sola contribuzione regionale, ovverosia applicando cautelativamente il limite di aiuto complessivo del 75% (aiuto regionale al 25% sommato all'aiuto nazionale al 50% o solo aiuto regionale al 75%), al fine di evitare sovracompensazioni dell'aiuto concesso non potendo separare le due voci di costo assicurate (rimozione e distruzione dei capi morti) che beneficiano di livelli di aiuto differenti.

Richiamate integralmente le prescrizioni ed i criteri di cui alla D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, anche per quanto non espressamente riportato nel presente atto.

Considerata la necessità di acquisire le domande di contributo regionale per le polizze zootecniche stipulate dalle aziende zootecniche, per il periodo 2020, direttamente o per mezzo degli Organismi collettivi di difesa (ex D.Lgs. n. 102/2004);

ritenuto necessario provvedere all'approvazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2020 di cui alla deliberazione sopra richiamata, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto opportuno, pertanto, stabilire il termine per la ricezione delle domande per accedere al contributo regionale per le polizze zootecniche agevolate 2020 nel prossimo 26 aprile 2021.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Considerato il parere positivo del Settore Trasparenza ed Anticorruzione (prot. n. 1128/SA0001 del 14 novembre 2016) sul fatto che gli Organismi collettivi di difesa, istituiti ai sensi della legge regionale n. 27/1982 e del D.Lgs n. 102/2004, siano assoggettati all'applicazione dell'art. 22 del D.Lgs n. 33/2013 e pertanto debbano essere presenti nel sito istituzionale di Amministrazione Trasparente del portale regionale.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il punto 7 della D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, che disciplina il procedimento amministrativo sotteso alla presente misura di aiuto finanziario:

- Titolo del procedimento: "Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia, e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti".
- Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.
- Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella determinazione dirigenziale contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
- Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei

pagamenti.

- Termine finale del procedimento: 180 giorni dall'avvio del procedimento.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; visto l'art. 10 della l.r. 23/2008; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

1. preso atto di quanto disposto nel punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020:

“2.1. possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2. le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);
- g) danni provocati dalla predazione di grandi carnivori, le cui specie siano protette dalla legislazione unionale o nazionale;

2.3. il contributo regionale a copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 sia concesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concesso per le altre garanzie assicurative di cui al medesimo punto 2, sia concesso ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetti l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4. le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) a g) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto non rappresentate nel suddetto Piano o con specifiche non compatibili con lo stesso: mancanza di soglia di danno, senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

2.5. il livello di aiuto con fondi regionali sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2,

lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative che sarà indicato nel prossimo D.M. con il Piano di Gestione del Rischio in agricoltura per il 2020 (D.Lgs n. 102/2004);

2.6. per la determinazione del contributo regionale concesso per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'importo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nei successivi punti da 7 a 9;

2.7. tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2, lettere d), e) e g), al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

2.8. il contributo regionale, per le garanzie assicurative a finanziamento esclusivamente regionale di cui al punto 2, dalle lettere c) a g), non possa aumentare oltre le seguenti soglie (determinate dall'applicazione del parametro dato dal rapporto tra valore assicurato e premio assicurativo complessivi su base annua, con l'indicazione di tali valori nella domanda di contributo presentata): una variazione negativa del 20% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 30% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie assicurative a finanziamento parziale e del 15% su base annuale (confronto periodo 2019-20) e del 20% su base triennale (confronto periodo 2018-20) per le garanzie che possono essere anche totalmente finanziate;

2.9. il contributo regionale concesso in sede di riparto fondi tra i richiedenti, sia determinato rapportandone l'importo alle soglie ammesse di variazione negativa del parametro di verifica di cui al punto 8 qualora vi sia un superamento delle stesse, salvo l'aumento del costo assicurativo sia giustificabile per altra causa (un aumento pregresso della sinistrosità e quindi del rischio assicurativo o altra motivazione);

2.10. per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), prerequisito per l'ammissibilità al finanziamento regionale, sia la determinazione dei valori assicurati tramite l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti dall'apposito Decreto Ministeriale;

2.11. i beneficiari finali dell'aiuto rappresentato dal contributo regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.12. ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.13. le imprese agricole beneficiarie della misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

- 2.14. il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;
- 2.15. il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate viene definito, ai sensi del punto 14, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto ed il contributo concesso viene erogato previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili tra i richiedenti;
- 2.16. si introduce un limite di € 30.000,00 quale contributo regionale massimo percepibile nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente provvedimento deliberativo, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari;
- 2.17. il contributo regionale di cui al presente provvedimento deliberativo è concesso al beneficiario finale solo per il primo certificato di polizza stipulato per ciascuna garanzia oggetto di assicurazione”;
2. di prendere atto che anche gli Organismi collettivi di difesa sopra richiamati, ai sensi della L.R. n. 1/2019, devono essere registrati nel SIAP e dotati di un proprio fascicolo informatico;
3. di approvare i termini e le modalità (Allegato 1) per la presentazione delle domande per ottenere i contributi per le polizze agevolate 2020 di cui D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire il 26 aprile 2021, quale termine per la ricezione delle domande per accedere al contributo regionale per le polizze zootecniche agevolate 2020;
5. di stabilire che ciascuna impresa zootecnica, beneficiaria finale del contributo regionale, può presentare domanda di contributo per una sola polizza a copertura della medesima garanzia di danno (non sono ammesse al contributo duplicazioni di copertura assicurativa per la medesima tipologia di danno);
6. di stabilire che qualora le imprese zootecniche si avvalgano di Organismi collettivi di difesa, non sono ammesse richieste di contributo, per le medesime imprese, che pervengano da più Organismi collettivi di difesa;
7. di stabilire che, qualora il certificato assicurativo non sia articolato in quota premio per le spese di rimozione dei capi morti ed in quota premio per le spese di distruzione dei medesimi, il contributo sia erogato fino al 25% del costo complessivo del premio assicurativo qualora si tratti di una polizza agevolata anche a livello nazionale o fino al 75% se è una polizza agevolata con sola contribuzione regionale;
8. preso atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, è necessario eseguire preventivamente alla concessione ed erogazione degli aiuti medesimi, le consultazioni del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di Stato già concessi ai richiedenti e per i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in applicazione del cosiddetto “principio Deggendorf”;
9. preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, devono

essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

10. di autorizzare gli Organismi collettivi di difesa ex D.Lgs n. 102/2004, - con riferimento a quanto previsto dal richiamato decreto 31 maggio 2017, n. 115, al fine di ottemperare alla disposizione in base alla quale la consultazione del Registro Aiuti deve essere condotta in via preventiva ed in prossimità della concessione dell'aiuto al beneficiario finale - ad operare in qualità di "ufficio gestore" (per quanto attiene ai beneficiari di polizze agevolate che si avvalgono degli Organismi collettivi di difesa per la loro stipula) per poter accedere all'area riservata del Registro Aiuti del MISE e del SIAN ed utilizzarne le funzioni disponibili, con particolare riferimento alla sopra richiamate visure preventive Deggendorf e aiuti già concessi, tramite procedure di interrogazione massiva della banca dati;

11. di disporre che per i beneficiari richiedenti l'aiuto direttamente al presente Settore, la verifica preventiva di cui al punto precedente è effettuata dal Settore medesimo;

12. di richiamare l'art. 17 del citato Regolamento di cui al decreto n. 115/2017, nel cui comma 1 dispone: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli, nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della visura Deggendorf, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali"*;

13. di disporre che il contributo regionale per le imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, deve essere erogato (sia dallo scrivente Settore per le imprese agricole aventi presentato domanda individuale di contributo regionale, sia dagli Organismi collettivi di difesa per le imprese agricole che hanno stipulato polizze agevolate per il loro tramite) solo dopo un provvedimento formale di concessione dell'aiuto, conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione (quando non coincidenti), l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici, nonché il summenzionato codice di pre-registrazione SIAN-COR (solo per il provvedimento di concessione);

14. di stabilire che il contributo regionale sia erogato al beneficiario finale proprio consorziato (che ha aderito ad una o più polizze per la copertura dei danni in zootecnia stipulate dall'Organismo collettivo di difesa e agevolate con il finanziamento regionale), in maniera diretta, come trasferimento bancario o postale in modalità che ne assicuri la tracciabilità e dunque senza l'uso del contante, o in maniera indiretta, come trasferimento dell'aiuto al beneficiario finale, attraverso l'utilizzo di forme di compensazione di riduzione di costi consortili/associativi od assicurativi dovuti dal beneficiario a favore del Organismo collettivo di difesa;

15. di disporre che, entro 180 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'Organismo collettivo di difesa, il medesimo debba fornire alla Regione Piemonte, la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate per conto dei propri consorziati - secondo modalità di rendicontazione che verranno successivamente indicate nell'atto regionale di concessione del contributo regionale al predetto Organismo - comprensiva dei relativi codici VERCOR sugli aiuti di Stato e del SIAN-COR

di pre-registrazione della concessione nel SIAN, nonché del successivo trasferimento dei dati relativo all'aiuto concesso ed erogato nell'apposita banca dati del SIAN (Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115), tramite la convalida della concessione;

16. ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

17. di disporre l'aggiornamento del sito istituzionale di Amministrazione Trasparente del portale regionale, con i dati relativi agli Organismi collettivi di difesa (D.Lgs. n. 102/2004), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 33/2013;

18. richiamato il punto 7 della D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, che disciplina il procedimento amministrativo sotteso alla presente misura di aiuto finanziario:

- Titolo del procedimento: "Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia, e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti".
- Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.
- Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella determinazione dirigenziale contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.
- Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.
- Termine finale del procedimento: 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. 1-Allegato_1_Bando.pdf




2. Allegato_A.pdf



3. Allegato_B.pdf



4. Allegato_C.pdf

Allegato 



**REGIONE
PIEMONTE**
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

ALLEGATO 1

Adempimenti di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28
D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020
Disposizioni applicative

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO ZOOTECNICO STIPULATE NEL 2020

La documentazione e la modulistica sono scaricabili dal portale istituzionale "Agricoltura" di Regione Piemonte, alla sezione:

"Zootecnia - Aiuti di stato – Polizze agevolate in zootecnia"

(<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>)

o alla sezione:

"Bandi e finanziamenti" (<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> e poi selezionare Agricoltura nel campo "Temi")

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA DOMANDA

Possono presentare domanda:

- Singole imprese zootecniche.
- Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

In ogni caso, i beneficiari finali del contributo regionale, anche nel caso usufruiscano di tariffe assicurative agevolate per il tramite degli Organismi collettivi di difesa (D.Lgs n. 102/2004), devono risultare conformi ai criteri di cui all'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, sezione "Beneficiari dell'aiuto regionale", ovvero devono essere microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. REQUISITI RICHIESTI PER LA DOMANDA

Le richieste di contributo regionale per le polizze agevolate devono riferirsi a polizze stipulate nel corso dell'anno 2020. In ogni caso deve trattarsi di polizze che scadono entro il 31 dicembre 2020. Le polizze possono riguardare anche frazioni dell'anno in corso.

Il contributo richiesto può essere calcolato tenendo conto dei limiti massimi di aiuto concedibili di cui alla sezione "Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...", dell'allegato alla D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020.

La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine dell'erogazione del contributo di cui al punto 2, sottopunto 2.6 del dispositivo della deliberazione sopra richiamata, avverrà a cura del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con la determinazione del contributo concesso per ciascun richiedente, sulla base delle richieste pervenute. Nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivo richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione su ogni singola domanda in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (riduzione proporzionale per tutti), fatte salve le priorità del successivo sottopunto 2.7.

I dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà, devono essere presenti nel pertinente fascicolo aziendale inserito nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese.

La verifica del rispetto del principio Deggendorf, deve risultare nei provvedimenti di concessione dell'aiuto al beneficiario finale, tramite l'indicazione del codice di verifica del soggetto in questione di cui al Registro Aiuti del MISE. Nel provvedimento di concessione devono altresì risultare i codici di verifica Altri aiuti, sempre del Registro Aiuti del MISE ed il codici di pre-registrazione dell'aiuto SIAN-COR nella apposita banca dati del SIAN.

Nel caso in cui un soggetto verificato risulti trovarsi nella posizione di dover restituire degli aiuti di Stato ricevuti in passato e dichiarati, successivamente, illegittimi dalla Commissione Europea, la concessione e l'erogazione del contributo regionale non possono avvenire.

3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande per accedere al contributo regionale sui costi dei premi assicurativi sostenuti per le polizze zootecniche devono pervenire **esclusivamente via PEC entro il giorno 26 aprile 2021.**

Le domande di contributo, debitamente compilate sottoscritte e complete di tutta la documentazione richiesta, devono indicare nell'oggetto della PEC la dicitura: **"Domanda per il contributo regionale a favore di premi assicurativi per polizze in campo zootecnico - 2020"**.

Esse possono essere trasmesse seguendo unicamente una delle seguenti modalità:

A) Invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: **produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

In tal caso, per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2007, n. 82, alla copia scansionata (**formato pdf**) della domanda sottoscritta dal legale rappresentante deve essere allegata la copia scansionata (**formato pdf**) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo.

B) Invio tramite posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC: **produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

In tal caso la domanda inviata tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo (**formato pdf.p7m**) valida al momento della ricezione;

C) invio tramite posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c) bis del d.lgs. 82/2005 alla casella:

produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it

Si ricorda che la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata.

L'invio di file non in formato pdf non sarà accettato.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB. Nel caso in cui la PEC contenga file allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre rispettando la scadenza del giorno **26 aprile 2021**, prevista come termine di presentazione delle domande).

Il termine fissato per la presentazione della domanda e degli allegati richiesti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.

L'Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti forniti dall'organismo/azienda richiedente il contributo oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento delle indicazioni dei recapiti, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le **singole imprese zootecniche**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare il modello di cui all'allegato A al presente atto.

Gli **Organismi di difesa**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare i modelli di cui agli allegati B e C al presente atto.

La richiesta di contributo da parte di singole imprese zootecniche, che si avvale del modello di domanda di cui all'Allegato A, deve riportare l'importo del premio assicurativo versato per la garanzia assicurativa selezionata, nonché l'importo del contributo regionale richiesto rispettando le percentuali massime di aiuto di cui all'allegato A.

Alla domanda, pena la sua irricevibilità, devono essere altresì allegati:

- 1) il certificato ed il relativo contratto di polizza stipulato, comprensivo di eventuali allegati
- 2) la quietanza di versamento del premio assicurativo o il certificato di polizza quietanzato,

La richiesta del contributo da parte degli Organismi collettivi di difesa, che si avvalgono del modello di domanda di cui all'Allegato B, deve essere firmata dal legale rappresentante e specificare che essa "...è effettuata per ottenere il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015, al fine della concessione ed erogazione del medesimo ai beneficiari finali, ovvero le imprese zootecniche proprie associate che hanno stipulato polizze zootecniche soggette ad agevolazione, ai sensi della norma sopra richiamata."

La richiesta di contributo deve essere accompagnata anche dall'Allegato C, in cui per ogni tipo di garanzia assicurativa attivata, tra quelle ammesse a contribuzione regionale (sezione "Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...", dell'allegato alla D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020), oltre all'importo di premio complessivo (il totale dei premi dei propri consorziati), devono essere evidenziati gli importi del contributo regionale richiesto (sempre espresso come totale richiesto per i propri consorziati), calcolati rispettando le percentuali di aiuto massimo di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020.

Per le polizze diverse dallo smaltimento ordinario o per qualunque causa, è richiesto di indicare anche il valore assicurato complessivo ed il premio annuo complessivo per ciascuna polizza. Nel

caso delle polizze smaltimento articolate nel premio tra raccolta e distruzione, è sufficiente compilare i campi del valore assicurato e premio annuo complessivi una sola volta per l'insieme della polizza.

La domanda deve essere altresì accompagnata da:

- copia delle polizze stipulate e relativi allegati;
- evidenza da parte della compagnia assicurativa, per ciascuna polizza assicurativa oggetto di contribuzione, dei totali dell'importo del premio e del valore assicurato (come sommatoria dei premi e valori assicurati dei singoli certificati assicurativi relativi ai beneficiari finali), con l'importo del premio espresso sia come rateo di premio, sia come premio annuo;
- copia delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi versati alle compagnie;
- la dichiarazione se si sia soggetti alla ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73, oppure viceversa in quanto non viene svolta, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 917/86.

Alla domanda, occorre anche trasmettere, per ciascuna garanzia assicurativa, due elenchi informativi (sia in formato PDF che Excel o Calc), dei beneficiari finali che vi hanno aderito: un primo elenco con i dati relativi al premio assicurativo per beneficiario e l'altro con i dati relativi ai sinistri intercorsi, qualora già disponibili (in alternativa un elenco unico contenente anche i dati relativi ai sinistri), ciascuno articolato nei seguenti campi con relativi dati:

A) Elenco premi assicurativi

- 1) Denominazione del beneficiario
- 2) Identificativo fiscale (CUAA)
- 3) Indirizzo sede legale
- 4) Codice allevamento
- 5) Indirizzo allevamento
- 6) Tipologia di allevamento interessata
- 7) Numero capi per tipologia di allevamento
- 8) Valore assicurato
- 9) Importo del premio assicurativo
- 10) Percentuale di aiuto richiesta (per il contributo regionale, fino a concorrenza del livello massimo consentito)
- 11) Importo del contributo regionale richiesto
- 12) Importo della quota parte di premio assicurativo a carico dell'impresa di allevamento

B) Elenco monitoraggio sinistri (dati anagrafici e di allevamento da non ripetere in caso di elenco unico)

1. Denominazione del beneficiario
2. Identificativo fiscale (CUAA)
3. Indirizzo sede legale
4. Codice allevamento
5. Indirizzo allevamento
6. Tipologia di allevamento interessata
7. Numero capi per tipologia di allevamento
8. Data sinistro
9. Tipo di sinistro
10. Rimborso liquidato
11. Matricola del capo (quando disponibile)
12. Numero capi smaltiti o in alternativa il peso smaltito;

Nel caso in cui la compagnia non abbia ancora fornito il rendiconto dei sinistri intercorsi, l'Organismo Collettivo di Difesa si impegna a trasmetterlo allo scrivente Settore non appena pervenuto dalla compagnia stessa e comunque entro il 31 luglio 2021.

Tutta la documentazione richiesta e gli elenchi informatici in PDF di cui al presente punto 4, devono essere trasmessi entro il medesimo termine di cui al punto 3, per posta elettronica certificata alla casella di posta produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it , mentre i medesimi elenchi in formato Excel o Calc devono essere contestualmente trasmessi alla casella di posta elettronica rodolfo.marliani@regione.piemonte.it .

5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

A) RICEVIBILITA'

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- prive della copia fotostatica (o scansionata) fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa, come richiesto e previsto dal presente atto nel caso di invio a mezzo PEC di documenti scansionati (punto 3. A);
- prive della firma digitale nel caso di invio a mezzo PEC con firma digitale (modalità di trasmissione elencata al punto 3.B);
- inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa o di altro soggetto, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata);
- in formato diverso dal formato pdf;
- prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti dal presente avviso.

B) AMMISSIBILITA'

La domanda di contributo, risultata ricevibile, è dichiarata ammissibile qualora siano rispettati i criteri di ammissibilità ed i seguenti requisiti in capo ai richiedenti:

Per le singole imprese agricole:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);
- vi sia coerenza dei dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva presenti nel fascicolo aziendale con quelli risultanti nel certificato di polizza;
- siano allegate o siano sottoscritte nel proprio fascicolo informatico le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (non necessaria in caso di polizze per lo smaltimento dei capi morti), ai sensi del punto 2, sottopunto 2.11 del dispositivo della D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020;

Per gli Organismi collettivi di difesa:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);
- sia presentata la documentazione necessaria al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'inoltro alla Prefettura competente della richiesta dell'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del d.lgs n. 159/2011 (cosiddetto Codice Antimafia), qualora l'importo del contributo regionale richiesto sia superiore a € 150.000,00.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Si precisa che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, nonché delle D.G.R. 18 ottobre 2019 n. 10–396 e 27 marzo 2020 n. 15 – 1173, il responsabile del procedimento sotteso al presente atto è identificato nel responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Il procedimento connesso alla presente procedura per la presentazione delle domande di contributo regionale è il seguente:

“Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia, e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti”.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo il termine di presentazione delle domande e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

7. INFORMAZIONI GENERALI

Si evidenzia che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del d.p.r. 445/2000).

I dati personali e le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino, al seguente recapito telefonico 011.4323629 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: rodolfo.marliani@regione.piemonte.it.

Per tutto quanto non previsto dalle seguenti disposizioni si rinvia alla D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020 recante *“L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per l'anno 2020 ed integrazione alla D.G.R. n. 10 – 396 del 18 ottobre 2019”*.

Il testo delle suddette deliberazioni è consultabile anche nella pagina web di questo Assessorato, dedicata agli aiuti di Stato in zootecnia, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>

8. INFORMATIVA ANTIMAFIA

Per i soggetti richiedenti importi di contributo regionale superiori a € 150.000,00 (anche come ammontare complessivo del contributo regionale richiesto dagli Organismi di difesa per i beneficiari finali dell'aiuto propri consorziati), si ricorda che è necessario acquisire, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, l'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n. 159/2011

(cosiddetto Codice Antimafia), a meno che sia già agli atti ed in corso di efficacia al momento dell'erogazione del contributo regionale.

Pertanto ove ricorresse questa situazione, contestualmente alla domanda di contributo deve essere fatta pervenire al Settore scrivente la documentazione necessaria al Settore medesimo per l'inoltro alla Prefettura competente, ovvero:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, nel caso di consorzi e società, riportante l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, comprensivi di codice fiscale e residenza per ciascuno di essi;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei soggetti da controllare (titolari di impresa, direttore tecnico, componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nel caso di consorzi e società) riferita ai familiari conviventi e di maggiore età (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000), nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;

Tali dichiarazioni possono avvalersi della modulistica appositamente predisposta dalla Prefettura competente territorialmente in base all'ubicazione della sede legale dell'impresa zootecnica o del Consorzio di difesa presentante istanza di contributo.

Allegato A



**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE**

**MODELLO DI DOMANDA PER AZIENDE ZOOTECNICHE, PER LA RICHIESTA DEL
CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO
ZOOTECNICO (ANNO 2020) – legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28**

**Alla Regione Piemonte
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
Direzione Agricoltura
Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche
PEC: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante
dell'azienda nato
il....., a.....(Prov.).....
Nazione.....

richiede il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015 e dalla D.G.R. n. 15 –
1173 del 27 marzo 2020, destinato alle aziende agricole che hanno stipulato polizze assicurative
zootecniche soggette ad agevolazione per il 2020, ai sensi della norma sopra richiamata.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

di essere il rappresentante legale dell'Azienda la cui ragione sociale è
.....
.....

Sede legale (indirizzo):.....

CAP.....Città.....(Prov.).....

CUAA:.....

Sede allevamento (comune):

Tel. Fisso (Campo facoltativo).....

Tel. cellulare (Campo facoltativo).....

PEC.....

P. IVAIC.F.....

RICHIEDE

il contributo per la/e seguente/i garanzia/e assicurativa/e (barrare la casella corrispondente alle garanzie per le quali viene richiesto il contributo regionale ed indicare l'importo del premio versato e del contributo richiesto, rispettando per quest'ultimo le percentuali massime di aiuto sotto specificate):

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 50% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 25% per le spese di distruzione dei medesimi, fino al 25% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)

o in alternativa.....

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria (escluse morti per epizoozia, calamità naturale ecc...):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 50% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 25% per le spese di distruzione dei medesimi, fino al 25% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 100% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 75% per le spese di distruzione dei medesimi, e fino al 75% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)

spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuali di aiuto ammissibili rispetto al premio assicurativo: fino al 100% per le spese di rimozione dei capi morti, fino al 75% per le spese di distruzione dei medesimi, e fino al 75% complessivo qualora il certificato assicurativo non sia articolato per distinguere le quote parti del premio relative a raccolta e distruzione dei capi)

spese di recupero in montagna dei capi morti in allevamento per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 100% per le spese di rimozione dei capi morti)

danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 65% del costo del premio assicurativo)

danni provocati dalla predazione della specie Canis lupus, specie protetta dalla legislazione unionale e nazionale:

Importo del premio assicurativo per il quale si richiede il contributo regionale: €.....

Importo del contributo regionale richiesto: €.....

(percentuale di aiuto ammissibile rispetto al premio assicurativo: fino al 65% del costo del premio assicurativo)

DICHIARA INOLTRE

- che i dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti), sono presenti nel pertinente fascicolo aziendale nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

- che, in relazione alle penultime due garanzie assicurative sopra elencate e qualora selezionate, si ritiene necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del relativo premio assicurativo.

DICHIARA INFINE

che il conto corrente bancario da utilizzare per ricevere il contributo regionale di cui al presente bando è registrato nel proprio fascicolo aziendale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese ed è il seguente (da compilare solo in caso di più conti correnti registrati nel fascicolo aziendale):

COD. IBAN:.....

ALLEGA

- 1) i certificati assicurativi e le condizioni contrattuali delle polizze stipulate, in cui siano evidenziabili i dettagli assicurativi (soprattutto in riferimento alle tipologie di danno assicurata), i cui files devono essere in formato PDF,

- 2) la quietanza di versamento del premio assicurativo (in mancanza del certificato quietanzato),
- 3) copia scansionata (in formato file PDF) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda richiedente il contributo (non necessario se il modulo viene firmato digitalmente).

Data.....

Luogo,.....

Firma del legale rappresentante.....
(per esteso e leggibile, qualora non si usi una firma digitale)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali da Lei dichiarati nella domanda verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 28/2015;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 15 anni dalla data di pagamento del saldo (piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente);
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere l'accesso ai propri dati, la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (garante@gpdp.it).

Allegato B



**REGIONE
PIEMONTE**
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

MODELLO DI DOMANDA PER GLI ORGANISMI COLLETTIVI DI DIFESA (d.lgs 29 marzo 2004, n. 102) PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO ZOOTECNICO (ANNO 2020) – legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28

Alla Regione Piemonte
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca
Direzione Agricoltura
Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche
PEC: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante
dell'Organismo collettivo di difesa
.....
C.F.....
Nato il....., a.....(Prov.).....
Nazione.....

richiede il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015 e dalla D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020, al fine della concessione ed erogazione del medesimo ai beneficiari finali, ovvero le aziende zootecniche proprie associate che hanno stipulato polizze zootecniche soggette ad agevolazione, ai sensi della norma sopra richiamata.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazlone amministrativa)

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

di essere il rappresentante legale dell'Organismo collettivo di difesa la cui ragione sociale è:

.....
.....

Sede legale (indirizzo):.....

CAP.....Città.....(Prov.).....

Tel. Fisso (Campo facoltativo).....

Tel. cellulare (Campo facoltativo).....

PEC.....

P. IVA/C.F.....

DICHIARA INOLTRE CHE

- gli importi dei contributi richiesti sono indicati nel modello allegato C ;
- i dati dei singoli associati assicurati e beneficiari del contributo regionale e relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti), sono presenti nei pertinenti fascicoli aziendali nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese.
- il contributo regionale verrà concesso ed erogato al beneficiario finale proprio associato al termine della procedura di verifica, conclusasi positivamente, sugli aiuti ricevuti e sul rispetto del principio Deggendorf, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle predette visure ed i relativi codici, compreso il codice SIAN-COR rilasciato dal SIAN.

DICHIARA INFINE

che il conto corrente bancario da utilizzare per ricevere il contributo regionale di cui al presente bando è registrato nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese ed è il seguente:

CODICE IBAN:.....

ALLEGA

- 1) La documentazione, qualora necessaria, per la richiesta di informativa antimafia (D.Lgs n. 159/2011, art. 91),

- 2) La dichiarazione se si sia soggetti o meno alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73,
- 3) copia scansionata (in formato file PDF) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda richiedente il contributo (non necessario se il modulo viene firmato digitalmente).

Data.....

Luogo,..... Firma del legale rappresentante.....
(per esteso e leggibile, qualora non si usi una firma digitale)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- i dati personali da Lei dichiarati nella domanda verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 28/2015;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 15 anni dalla data di pagamento del saldo (piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente);
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere l'accesso ai propri dati, la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (garante@gpdp.it).



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

ALLEGATO C

CONTRIBUTI REGIONALI PER PREMI POLIZZE ZOOTECNICHE ANNO 2020 PER AZIENDE ZOOTECNICHE – L.R. N. 28/2015

Modello da allegare alla domanda di richiesta contributo per gli Organismi collettivi di difesa di cui al D.Lgs n. 102/2004

Elenco contributi complessivamente richiesti per i propri associati, articolati per ciascuna tipologia di garanzia assicurativa di cui alla D.G.R. n. 15 – 1173 del 27.3.2020.

	Importo complessivo rateo premio assicurativo €	Importo contributo regionale richiesto €	Importo valore assicurato complessivo €	Importo complessivo premio assicurativo annuo €
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualsiasi causa – quota premio per la rimozione capi (aiuto fino al 50%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualsiasi causa – quota premio per la distruzione (aiuto fino al 25%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualsiasi causa (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 25%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria – quota premio per la rimozione dei capi (aiuto fino al 50%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria – quota premio per la distruzione (aiuto fino al 25%)				

Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 25%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia – quota premio per la rimozione dei capi (aiuto fino al 100%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia – quota premio per la distruzione dei capi (aiuto fino al 75%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 75%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori – quota premio per la rimozione dei capi (aiuto fino al 100%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori – quota premio per la distruzione (aiuto fino al 75%)				
Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (senza distinzione del premio tra rimozione e distruzione) – totale premio complessivo (aiuto fino al 75%)				
Spese di recupero in montagna dei capi morti con mezzi aerei o speciali (aiuto fino al 100%)				
Danni conseguenti alla morte o abbattimento dei capi in alpeggio (aiuto fino al 65%)				
Danni provocati dalla predazione di Canis lupus (aiuto fino al 65%)				

Totale €				
----------	--	--	--	--

Località e data,

Firma del Legale Rappresentante/Presidente